

La “fobia delle sette” in Italia: *fake news* al servizio della denigrazione religiosa

Massimo Giusio

Osservatorio sul Pluralismo Religioso, Torino

magius@blu.it

ABSTRACT: Partendo da osservazioni comuni nella letteratura sociologica e giuridica sui fenomeni della “fobia delle sette” e della diffamazione religiosa, l’articolo esplora i temi delle *fake news* in materia di nuovi movimenti religiosi, delle campagne di odio e discredito di *media* e gruppi anti-sette e della situazione attuale in Italia. Premesso il quadro normativo e giurisprudenziale sui limiti del diritto di cronaca e di critica giornalistica, e sulle forme più frequenti di abuso e distorsione a danno della libertà religiosa, il testo analizza alcune angolazioni del problema delle campagne d’odio e della denigrazione religiosa, sulla base delle impostazioni di Desplan, Goffman e Becker, e svolge alcune riflessioni sul contesto normativo internazionale e comunitario. Analizza poi alcuni casi italiani, degli ultimi anni, di *fake news*, *hate speech* e campagne di stampa allarmistiche e distorte contro movimenti religiosi nuovi o minoritari, o gruppi che non hanno in realtà nulla di religioso, ma vengono qualificati impropriamente come “sette” o “psicosette”.

KEYWORDS: *Fake News*, Libertà Religiosa, Sette, Psicosette, Fobia delle Sette, Diffamazione Religiosa, Decalogo sul Diritto di Cronaca, *Hate Speech*.

“Fobia delle sette”, media e diritto di cronaca

Le riflessioni di Brock K. Kilbourne e James T. Richardson sulla “fobia delle sette” (Kilbourne e Richardson 1984) e degli stessi sociologi e di altri sul *labeling* di minoranze e nuovi movimenti religiosi come “sette” pericolose (Di Marzio 2012), utilizzando insidiosamente i *media* nella loro denigrazione, e amplificandone o creandone ad arte gli elementi devianti per suscitare insofferenza ed intolleranza, si sono arricchite, negli ultimi anni, di inediti e pericolosi sviluppi. Questo fenomeno è divenuto assai visibile anche in Italia, un

Paese che pure presenta, nel suo apparato costituzionale e normativo, validi presidi e tutele significative della libertà religiosa e di culto, con la costruzione di campagne mediatiche di stampo sensazionalistico e palesemente deformato, per non parlare di vere e proprie *fake news*, a danno di movimenti e comunità religiose o legati alla spiritualità. Questo è avvenuto, molto spesso, strumentalizzando abusi e crimini individuali, certamente gravi e meritevoli di pene adeguate, ma utilizzati scorrettamente per colpire culti nuovi o minoritari nel loro complesso e generare veri e propri “panici morali”, quasi sempre sproporzionati, ingiusti e ingiustificati.

La stigmatizzazione di gruppi religiosi come “sette” è una delle minacce più gravi e frequenti alla libertà religiosa in Occidente. Ed è presente anche in Italia. Risulta assolutamente evidente che in ogni gruppo possano esservi fanatici che distorcono gli insegnamenti originali, o perfino delinquenti incalliti, maniaci sessuali, truffatori, lestofanti. È anche vero che, se vengono commessi reati, vanno perseguiti secondo la legge, ed esistono norme precise, ispirate al principio della responsabilità personale: sottolineare, però, che chi ha commesso il reato era membro, o anche dirigente, di un gruppo religioso, così denigrandolo, a che cosa serve, se non a punire ingiustamente il gruppo intero?

Prima di esaminare, seppure in una rapida sintesi, i principali casi italiani recenti di campagne di disinformazione, distorsione, o vera e propria denigrazione di comunità e gruppi religiosi, sembra utile richiamare le più ricorrenti modalità e tecniche giornalistiche di “costruzione della devianza” attraverso le quali i *mass media*, con il crescente peso e contributo diffusivo dei *social network*, come Facebook o Twitter, presentano in una direzione negativa, aggressiva e discriminatoria i culti minoritari o i nuovi movimenti religiosi. Svilupperemo poi, seguendo alcuni approcci significativi sulla “costruzione della devianza” (Desplan, Goffman, Becker), qualche riflessione sulla “diffamazione religiosa” e sulla sua enorme pericolosità.

Va preliminarmente osservato che, in Italia, l’esercizio legittimo del diritto di cronaca e dell’attività giornalistica (il cui fondamento è evidenziato dall’art. 21 della Costituzione, sulla libertà di manifestazione del pensiero) ha subito una lenta evoluzione giurisprudenziale, in esito alla quale la Corte di Cassazione ne ha definitivamente previsto, con un celebre “decalogo” (contenuto nella nota sentenza 5259/84), i tre limiti invalicabili: l’“utilità sociale della notizia” (l’interesse pubblico, effettivo, alla pubblicazione o diffusione); la “verità” (reale

o putativa, cioè ritenuta tale dall’operatore dell’informazione, sempre che questo avvenga a seguito di una doverosa e rigorosa verifica delle fonti) e la “continenza” (o “forma civile”), cioè la proporzionalità e moderazione di esposizione, senza maliziosità, accostamenti suggestionanti o presentazioni deformate dei fatti, o inutilmente aggressive, nella notizia pubblicata (Corte di Cassazione 1984). Il superamento costante di questi tre limiti, in materia di notizie relative a gruppi religiosi nuovi e minoritari, è purtroppo sempre più visibile e frequente.

Nel “decalogo” della Cassazione sono poi precisati alcuni concetti particolarmente importanti, che vale la pena di riportare per intero:

La verità dei fatti, cui il giornalista ha il preciso dovere di attenersi, non è rispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato. La verità non è più tale se è “mezza verità” (o comunque, verità incompleta): quest’ultima, anzi, è più pericolosa della esposizione di singoli fatti falsi, per la più chiara assunzione di responsabilità (e, correlativamente, per la più facile possibilità di difesa) che comporta, rispettivamente, riferire o sentire riferito a sé un fatto preciso falso, piuttosto che un fatto vero sì, ma incompleto. La *verità incompleta* (nel senso qui specificato) deve essere, pertanto, in tutto equiparata alla *notizia falsa*.

La forma della critica non è civile non soltanto quando è eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire o difetta di serenità e di obiettività o, comunque, calpesta quel minimo di dignità cui ogni persona ha sempre diritto, ma anche quando non è improntata a leale chiarezza. E questo perché soltanto un fatto o un apprezzamento chiaramente esposto favorisce, nella coscienza del giornalista, l’insorgere del senso di responsabilità che deve sempre accompagnare la sua attività e, nel danneggiato, la possibilità di difendersi mediante adeguate smentite nonché di ricorrere con successo all’autorità giudiziaria. Proprio per questo il *difetto intenzionale di leale chiarezza* è più pericoloso, talvolta, di una notizia falsa o di un commento triviale, e non può rimanere privo di sanzione.

E lo sleale difetto di chiarezza sussiste quando il giornalista, al fine di sottrarsi alle responsabilità che comporterebbero univoche informazioni o critiche senza, peraltro, rinunciare a trasmetterle in qualche modo al lettore, ricorre – con particolare riferimento a quanto i giudici di merito avevano nella specie accertato – a uno dei seguenti *subdoli espedienti* (nei quali sono da ravvisarsi, in sostanza, altrettante forme di offese indirette):

A. al *sottinteso sapiente*: cioè all’uso di determinate espressioni nella consapevolezza che il pubblico dei lettori, per ragioni che possono essere le più varie a seconda dei tempi e dei luoghi ma che comunque sono sempre ben precise, le intenderà o in maniera diversa o addirittura contraria al loro significato letterale, ma, comunque, sempre in senso fortemente più sfavorevole – se non apertamente offensivo – nei confronti della persona o dell’organizzazione che si vuol mettere in cattiva luce. Il più sottile e insidioso di tali

espedienti è il racchiudere determinate parole tra virgolette, all'evidente scopo di far intendere al lettore che esse non sono altro che eufemismi, e che, comunque, sono da interpretarsi in ben altro (e ben noto) senso da quello che avrebbero senza virgolette;

B. agli *accostamenti suggestionanti* (conseguiti anche mediante la semplice sequenza in un testo di proposizioni autonome, non legate cioè da alcun esplicito vincolo sintattico) di fatti che si riferiscono alla persona che si vuol mettere in cattiva luce con altri fatti (presenti o passati, ma comunque sempre in qualche modo negativi per la reputazione) concernenti altre persone estranee ovvero con giudizi (anch'essi ovviamente sempre negativi) apparentemente espressi in forma generale e astratta e come tali ineccepibili (come ad esempio, l'affermazione il furto è sempre da condannare) ma che, invece, per il contesto in cui sono inseriti, il lettore riferisce inevitabilmente a persone ben determinate;

C. al *tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato*, specie nei titoli, o comunque all'artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre perché insignificanti o, comunque, di scarsissimo valore sintomatico, al solo scopo di indurre i lettori, specie i più superficiali, a lasciarsi suggestionare dal tono usato, fino al punto di recepire quanto corrisponde non tanto al contenuto letterale della notizia, ma quasi esclusivamente al modo della sua presentazione (classici a tal fine sono l'uso del punto esclamativo – anche laddove di solito non è usato – o la scelta di aggettivi comuni, sempre in senso negativo, ma di significato non facilmente precisabile o comunque sempre legato a valutazioni molto soggettive, come, ad esempio, “notevole”, “impressionante”, “strano”, “non chiaro”);

D. alle vere e proprie *insinuazioni anche se più o meno velate* (la più tipica delle quali è certamente quella secondo cui “non si può escludere che...”, riferita a fatti dei quali non si riferisce alcun serio indizio), le quali ricorrono quando, pur senza esporre fatti o esprimere giudizi apertamente, si articola il discorso in modo tale che il lettore li prenda ugualmente in considerazione a tutto detrimento della reputazione di un determinato soggetto (Corte di Cassazione 1984).

La Corte di Cassazione ha poi precisato nel 2011 alcuni rilievi interessanti:

È interesse dei cittadini essere informati su eventuali violazioni di norme penali e civili, conoscere e controllare l'andamento degli accertamenti e la reazione degli organi dello Stato dinanzi all'illegalità, onde potere effettuare consapevoli valutazioni sullo stato delle istituzioni e sul livello di legalità caratterizzante governanti e governati, in un determinato momento storico.

Il diritto di cronaca giornalistica, giudiziaria o di altra natura, rientra nella più vasta categoria dei diritti pubblici soggettivi, relativi alla libertà di pensiero e al diritto dei cittadini di essere informati, onde poter effettuare scelte consapevoli nell'ambito della vita associata. È diritto della collettività ricevere informazioni su chi sia stato coinvolto in un procedimento penale o civile, specialmente se i protagonisti abbiano posizioni di rilievo nella vita sociale, politica o giudiziaria. In pendenza di indagini di polizia giudiziaria e di

accertamenti giudiziari nei confronti di un cittadino, non può essere a questi riconosciuto il diritto alla tutela della propria reputazione: ove i limiti del diritto di cronaca siano rispettati, la lesione perde il suo carattere di anti-giuridicità.

Va però precisato che la reputazione del soggetto coinvolto in indagini e accertamenti penali non è tutelata rispetto all'indicazione di fatti e alla espressione di giudizi critici, a condizione che questi siano in correlazione con l'andamento del procedimento. Rientra cioè nell'esercizio del diritto di cronaca giudiziaria riferire atti di indagini e atti censori provenienti dalla pubblica autorità, ma non è consentito effettuare ricostruzioni, analisi, valutazioni tendenti ad affiancare e precedere attività di polizia e magistratura, indipendentemente dai risultati di tali attività. È quindi in stridente contrasto con il diritto/dovere di narrare fatti già accaduti, senza indulgere a narrazioni e valutazioni “a futura memoria”, l'opera del giornalista che confonda cronaca su eventi accaduti e prognosi su eventi a venire. In tal modo il cronista, in maniera autonoma, prospetta e anticipa l'evoluzione e l'esito di indagini in chiave colpevolista, a fronte di iniziative giudiziarie né iniziate né concluse, senza essere in grado di dimostrare l'affidabilità di queste indagini private e la corrispondenza a verità storica del loro esito. Si propone ai cittadini un processo “agarantista”, dinanzi al quale il cittadino interessato ha, come unica garanzia di difesa, la querela per diffamazione (Corte di Cassazione 2011).

La sentenza prosegue richiamando che

a ciascuno il suo: agli inquirenti il compito di effettuare gli accertamenti, ai giudici il compito di verificarne la fondatezza, al giornalista il compito di darne notizia, nell'esercizio del diritto di informare, ma non di suggestionare, la collettività (Corte di Cassazione 2011).

Per la verità, nell'ultimo quinquennio la giurisprudenza italiana ha parzialmente ridotto, con alcune decisioni significative, la portata rigorosa del “decalogo” sui limiti della cronaca, dando luogo a un *revirement* non sempre condivisibile, che ha circoscritto la responsabilità di televisioni, giornali e giornalisti, producendo purtroppo effetti che sono sotto gli occhi di tutti: gogne, linciaggi, spettacolarizzazione delle indagini, lesioni irreversibili dell'onore e dell'immagine di persone, gruppi e carriere, quasi sempre (o almeno nella maggioranza dei casi) basati su inchieste che si concludono con assoluzioni, proscioglimenti, prescrizioni (negli ultimi dieci anni sono finiti nel nulla, per prescrizione, un milione e settecentomila processi, di cui il settanta per cento ancora in fase di indagini preliminari).

La sentenza n. 6902/2012 della Cassazione, come riassunta da Gloria Urbani, ha avuto modo di precisare come

il diritto di cronaca possa essere esercitato anche quando ne derivi una lesione dell'altrui reputazione, costituendo così causa di giustificazione della condotta, a condizione che

vengano rispettati i limiti della verità, della continenza e della pertinenza della notizia.

Orbene, è fondamentale che la notizia pubblicata sia vera e che sussista un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti. Il diritto di cronaca, infatti, giustifica intromissioni nella sfera privata laddove la notizia riportata possa contribuire alla formazione di una pubblica opinione su fatti oggettivamente rilevanti (Urbani 2013).

Rispetto alla giurisprudenza precedente,

la Corte fa un passo in più: oltre a ravvisare gli estremi della verità, della pertinenza e della continenza della notizia, risponde al quesito se sia possibile che un singolo titolo possa essere denigratorio e diffamatorio. A tal proposito, giova ricordare che la portata diffamatoria del titolo di un articolo di giornale deve essere valutata prendendo in esame l'intero contenuto dell'articolo, sia sotto il profilo letterale sia sotto il profilo delle modalità complessive con le quali la notizia viene data (Urbani 2013, che richiama Cassazione 2009).

Del resto,

sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca (nella specie giudiziaria) qualora il titolo dell'articolo attribuisca alla persona offesa – nei cui confronti penda un procedimento penale – una condotta avente riscontro negli atti giudiziari e nell'oggetto dell'imputazione e corrispondente al contenuto dell'articolo (...) l'esercizio del diritto di critica assume necessariamente connotazioni soggettive ed opinabili, in particolare quando, come nella specie, abbia per oggetto lo svolgimento di pubbliche attività di cui si censurino le modalità di esercizio e le disfunzioni utilizzando un linguaggio volto a sollecitare l'interesse dell'opinione pubblica (Corte di Cassazione 2012).

Si configura

l'esimente del diritto di critica quando il discorso giornalistico ha un contenuto esclusivamente valutativo e si sviluppa all'interno di una polemica intensa su temi di rilevanza sociale, senza trascendere ad attacchi personali finalizzati all'unico scopo di aggredire la sfera morale altrui (Corte di Cassazione 2006).

Si afferma, però, che anche espressioni “particolarmente pungenti costituiscono corrette manifestazioni della critica, risultando prive di offensività se attengono a materia di rilievo sociale” (Urbani 2013).

“Diffamazione religiosa” e stigmatizzazione

Come operano i limiti del diritto di cronaca e di critica, concretamente, oggi in Italia nei confronti delle minoranze religiose o dei nuovi movimenti religiosi? Anzitutto, deve rilevarsi la costante e generale sopravvivenza, a dispetto delle

acquisizioni costanti delle discipline sociologiche che ne censurano l'impiego da anni, dell'utilizzo della denominazione di “sette” per comunità, gruppi e movimenti religiosi percepiti, per il solo fatto di essere minoritari per rilievo storico e numero di aderenti, come devianti, pericolosi o addirittura minacciosi per la società o la cultura maggioritaria. Come ha scritto Fabrice Desplan, sociologo e antropologo francese, che seguirò ampiamente in questo paragrafo, siamo di fronte a un vero e proprio fenomeno di “diffamazione religiosa” (Desplan 2016, 167).

Desplan è molto chiaro sul punto, e osserva che

nell'indifferenza più o meno generale, i gruppi religiosi sono vittime di diffamazione. Questo lato del diritto e delle relazioni sociali è, tuttavia, poco menzionato. Quando una organizzazione religiosa è sospettata di avere una prassi incompatibile con il diritto, la morale o una presunta tradizione, diventa oggetto di diffamazione. Eppure, nonostante le varie sentenze della Corte europea dei diritti umani (CEDU), la diffamazione dei gruppi religiosi persiste. La Francia si è particolarmente distinta in questo senso (Desplan 2016, 166).

L'autore ha studiato il fenomeno della stigmatizzazione religiosa in diversi contesti europei, e si è soffermato sulla realtà francese con alcuni spunti interessanti che dovrebbero far riflettere. “Nel diritto francese, nota Desplan, la diffamazione è un reato definito come tale dalla legge sulla libertà del 29 luglio 1881, articolo 29, comma 1” (Desplan 2016, 166). La norma recita:

Ogni accusa o imputazione di un fatto che mette a repentaglio l'onore o la considerazione della persona o dell'ente a cui l'atto viene attribuito è una diffamazione. La pubblicazione diretta o attraverso la riproduzione di tale accusa o di tale imputazione è punibile, anche se fatta sotto forma dubitativa o se riguarda una persona o un ente non specificamente nominati, ma la cui identificazione è resa possibile da discorsi, urla, minacce, cartelli scritti o stampati o manifesti.

Desplan riassume così i criteri di applicazione della norma francese:

L'intenzione è presunta colpevole (legge 19 luglio 1881, art. 35 bis). Spetta all'autore e/o al diffusore di dichiarazioni palesemente diffamatorie provare la propria buona fede, dimostrando: a) che disponeva di elementi probanti che sostenevano la sua argomentazione per credere alla verità dei fatti indicati; b) che non intendeva fare del male, ma informare; c) che il danno subito, l'alterazione dell'immagine del gruppo calunniato, è proporzionato; d) che aveva preso delle precauzioni per evitare la diffamazione. Parlare di diffamazione è quindi, alla luce di questi criteri del diritto, considerare un impatto negativo sull'immagine di un gruppo o di una pratica religiosa come risultato di un'azione deliberata (Desplan 2016, 166-167).

Desplan analizza poi le recenti pronunce della CEDU in materia di diffamazione di movimenti religiosi e di uso del termine “setta” (Desplan 2016, 167-170). L’autore si sofferma sulla sentenza *Paturel* del 22 dicembre 2005, particolarmente pertinente per il dibattito che ci riguarda. Christian Paturel è un Testimone di Geova molto noto in Francia per le sue posizioni battagliere nei confronti dei movimenti anti-sette che, dal canto loro, attaccano i Testimoni di Geova come “setta”. Le sue critiche contro il più grande movimento anti-sette francese, l’UNADFI (Union nationale des associations de défense des familles et de l’individu), gli hanno valso una causa per diffamazione, a seguito della quale è stato condannato. Paturel ha fatto appello alla CEDU, la quale ha ritenuto che un’applicazione formalistica del diritto francese al suo caso non fosse sufficiente (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 2005). Secondo la CEDU, le caratteristiche del dibattito francese sulle “sette” impongono che a chi critica associazioni come l’UNADFI sia lasciata una certa libertà di espressione e di critica, anche accesa.

Questa sentenza della CEDU, secondo Desplan,

impatta direttamente sulla costruzione giuridica del concetto di diffamazione e su una storia antica. In Francia, la diffamazione è stata codificata nel quadro della libertà di espressione della stampa. Questo contesto è ora in tensione con la nuova giurisprudenza (Desplan 2016, 177).

Nel caso Paturel, la CEDU ha osservato che le indagini dell’autore si fondano su “una base di fatto non inesistente”, e sono parte di un “dibattito pubblico”. È interessante notare come la presenza di un “dibattito pubblico” diventi per la CEDU un parametro fondamentale per valutare la diffamazione, alla stregua di una nozione di diffamazione che non è statica, ma dinamica e complessa. Questo è particolarmente vero in materia religiosa dove si contrappongono, secondo Desplan, il “diritto all’esagerazione” e la “nozione di offesa” (Desplan 2016, 168).

È ancora Desplan a richiamare la nostra attenzione su due sociologi, le cui opere – al di là delle pertinenti osservazioni dello studioso francese – meritano di essere esplorate direttamente. Il primo è Erving Goffman (1922–1982), autore del celebre *Stigma* (1963), un’opera che propone una complessa mappatura delle diverse nozioni di devianza che portano alla stigmatizzazione:

Tre tipi molto diversi di stigma devono essere menzionati. In primo luogo, ci sono le abominazioni del corpo – le varie deformità fisiche. In secondo luogo, ci sono le deformità

del carattere individuale, come la volontà debole, le passioni innaturali o dominanti, le credenze ingannevoli o troppo rigide, la disonestà: tutte cose che possono essere ricavate dal passato di una persona, dove si troveranno, per esempio, malattie mentali, tempo trascorso in carcere, droghe, alcolismo, omosessualità, difficoltà di trovare un lavoro, tentativi di suicidio o comportamenti politici radicali. Infine, esiste lo stigma tribale della razza, della nazione, o della religione, e questo è uno stigma che si trasmette lungo il lignaggio e può contaminare nello stesso modo tutti i membri di una famiglia (Goffman 1963, 13).

Un altro aspetto interessante del libro di Goffman è l’osservazione secondo cui un individuo e un gruppo si espongono allo stigma quando contestano i valori maggioritari di una determinata società

Queste sono persone che si considera siano impegnate in qualche tipo di negazione collettiva dell’ordine sociale. Sono percepite come persone che rifiutano ogni possibilità di migliorare la loro situazione secondo le modalità approvate dalla società. Anzi, mostrano apertamente la loro mancanza di rispetto per coloro che la società considera migliori di loro. Sono empi, che dal punto di vista della società rappresentano il fallimento degli schemi motivazionali (Goffman 1963, 170).

Naturalmente queste parole sono facilmente applicabili allo stereotipo della “setta”. Le “sette” disturbano perché vivono e affermano valori diversi da quelli della maggioranza. Goffman distingue fra “emarginati tranquilli” (Goffman 1963, 171), che sono almeno temporaneamente tollerati perché non mettono in discussione le norme stabilite dell’ordine sociale, e membri di “comunità devianti” che non si limitano a vivere diversamente, ma proclamano ad alta voce che il loro stile di vita è migliore di quello della maggioranza. Qui Goffman offre precisamente l’esempio dei “membri delle sette” che, a differenza degli “emarginati tranquilli”, si permettono addirittura di “ottenere non solo simpatia, ma addirittura conversioni” al loro stile di vita alternativo, e sono quindi oggetto di uno stigma particolare (Goffman 1963, 171).

Il secondo autore su cui Desplan attira la nostra attenzione è Howard Becker, uno dei padri della sociologia della devianza, autore di *Outsiders* (Becker 1963). Si “devia” da qualcosa, e questo qualcosa è la normalità, ma sia della devianza sia della normalità esistono diverse definizioni. Becker, in *Outsiders*, ne propone tre.

In primo luogo, “la concezione più semplice della devianza è essenzialmente statistica, e definisce come deviante qualunque cosa che si allontani eccessivamente dalla media” (Becker 1963, 4). Questa concezione, però, è “troppo semplice” per servire veramente alle scienze sociali (Becker 1963, 5).

Una seconda “meno semplice ma più comune concezione della devianza la identifica come qualche cosa di essenzialmente patologico, che rivela la presenza di una ‘malattia’” (Becker 1963, 5). Non si tratta solo di stabilire una relazione di causa e di effetto e di “considerare la devianza come frutto di una malattia mentale” (Becker 1963, 5). In realtà, chi parla di devianza inventa nuove “malattie sociali” ignote ai medici (Becker 1963, 6-7). Anche in questo caso, non siamo lontani dalla “patologizzazione” del “problema delle sette”, che è tipica dei movimenti anti-sette e li porta a usare espressioni come “malattia” o “epidemia”.

Benché, notava Becker, alcuni sociologi abbiano adottato il secondo modello, l’unica nozione propriamente sociologica di devianza è la terza, che considera la devianza “creata dalla società”:

I gruppi sociali creano la devianza, costruendo regole la cui violazione costituisce la devianza, applicando queste regole a certi gruppi particolari di persone, ed etichettandoli come *outsider*. Da questo punto di vista, la devianza *non* è una qualità intrinseca alle azioni di una persona ma una conseguenza dell’applicazione delle regole e di sanzioni a un “trasgressore” da parte di altri. Il deviante è qualcuno cui questa etichetta è stata applicata con successo; e il “comportamento deviante” è il comportamento che la maggioranza etichetta come deviante (Becker 1963, 9).

L’impostazione beckeriana offre spunti davvero interessanti anche per una lettura del fenomeno attuale delle *fake news* e delle campagne ispirate dalla “fobia delle sette”. Desplan la applica al contesto francese, citando la critica della nozione corrente di “setta” da parte di sociologi come Jean Baubérot e Jean-Paul Willaime (Willaime 1999; Baubérot 2006). Ma è evidente che la logica di Becker non è all’opera solo in Francia. Sono le maggioranze sociali a decidere quali gruppi sono “sette”, contro le quali sembra che i *media* meno scrupolosi possano liberamente scatenarsi.

Da questo punto di vista, è significativo come il percorso di autoregolamentazione deontologica giornalistica, così attiva e sensibile anche in Italia per mille tematiche spesso collimanti col *politically correct* (minori, tutela della *privacy*, differenze di genere e semantica dell’eufemismo maschile-femminile, divieti di utilizzo di espressioni linguistiche percepite come virtualmente lesive della dignità o in grado di turbare minoranze politiche, etniche, culturali, ecc.), non abbia prodotto alcun serio risultato sul tema della libertà religiosa dei nuovi gruppi, dei loro diritti e della dignità degli aderenti.

La situazione italiana: fake news e tecniche di manipolazione giornalistica

Tornando al panorama italiano, va rilevato che la produzione di *fake news* e campagne sensazionalistiche finalizzate al discredito di un gruppo religioso avviene, in evidente superamento del limite della “verità” (almeno putativa) e all’obbligo di verifica diligente delle fonti, con modalità ricorrenti, tra le quali spiccano: a) l’utilizzo prevalente, nella presentazione della notizia o del servizio, di dichiarazioni o interviste di ex adepti o fuoriusciti dal gruppo, o di parenti in disaccordo con le scelte di vita dei familiari, o comunque di persone ostili, per i motivi più svariati, al movimento; b) l’assenza di escussione, o loro marginalizzazione o attribuzione di rilievo minimo, al riscontro, con parità di spazio, a fonti oggettive ed attendibili, organismi neutrali di studio e ricerca ed esperti, e/o, soprattutto, al paritario diritto di replica dei gruppi denigrati; c) gli accostamenti maliziosi o suggestionanti a fatti criminosi o abusi di singoli esponenti o appartenenti, inducendo l’erronea equiparazione, o la confusa connessione, tra i reati e le responsabilità soggettive e la generalità del gruppo, le sue dottrine, le modalità di proselitismo e disaffiliazione; d) l’induzione di idee, dubbi, diffidenze e sospetti generali, nel lettore o nello spettatore, rispetto a coartazioni della volontà, forme di soggezione psichica, connessi alla struttura del gruppo minoritario, o addirittura alla necessità doverosa di “deprogrammazione” o di terapie di “guarigione” degli aderenti; e) l’enfatizzazione di dichiarazioni e posizioni di organismi e strutture, pubbliche e private, fortemente controversi negli ambienti sociologici, cosiddette “anti-sette”, o “antiplagio” (nonostante la lodevole cancellazione, dall’ordinamento italiano, del reato di plagio ad opera della nota pronuncia della Corte Costituzionale del 1981), tradizionalmente sostenitrici, nella prassi televisiva e mediatica, con il loro “attivismo anti-sette”, di campagne di denigrazione e discredito, spesso discriminatorie e limitatrici della libertà religiosa e di culto, con una evidente carenza, agevolmente ricavabile dalla qualità degli interventi, di professionalità culturalmente adeguate e di preparazione specifica, e con la contestuale e conclamata assenza di seri percorsi formativi degli operatori di tali strutture.

Il sistematico impiego di queste modalità, e la conseguente qualificazione come “sette” di tipi di gruppo o nuovi movimenti caratterizzati da dottrine e valori minoritari, per questo solo considerati come devianti e sospetti, tralasciando o minimizzando generalmente fatti ed episodi, talvolta ben più gravi, avvenuti nel contesto di religioni storiche maggioritarie, consente di ritenere che,

anche in Italia, il fenomeno descritto dalla sociologia delle religioni come “fobia delle sette” (approfondito anche nel nostro Paese con spunti originali da studiosi significativi come Raffaella Di Marzio, Massimo Introvigne e Luigi Berzano), sia in pericolosa crescita, e valga la pena di segnalarne e descriverne, quindi, alcune tra le più gravi e nefaste conferme dell’ultimo periodo.

A Catania, nell’estate 2017, una massiccia campagna di stampa individua, nel contesto di alcuni abusi sessuali gravi, la presenza di un “gruppo religioso” di “cinquemila adepti”, definito nella maggior parte degli articoli “setta religiosa” o “comunità religiosa”, con l’utilizzo del consueto repertorio di espressioni semanticamente suggestionanti: “setta”, “santone” (Gangi 2017), “apostoli” (*LaSicilia.it* 2018). Si scoprirà poi che si tratta, in realtà, di un’associazione culturale, denominata Associazione Cattolica Cultura ed Ambiente (ma la denominazione completa appare in uno solo dei ventidue articoli consultati), che opera essenzialmente nella coltivazione e vendita di prodotti agricoli, e che il “santone” (quasi ottantenne), autore dei presunti abusi sessuali, non ha alcuna preparazione o formazione religiosa, né titoli o pretese religiose. L’unico riferimento a una figura religiosa è a un sacerdote cattolico, che ha fatto parte dell’associazione, ma è deceduto da molti anni. Peraltro, la Corte di Cassazione, nel febbraio 2018, ha annullato l’ordine di carcerazione del presunto “santone” (*LaSicilia.it* 2018).

La macchina delle *fake news*, però, ha funzionato, e la presentazione del gruppo come “setta” è stata la garanzia di una maggiore possibilità di “fare notizia”, anche se la religione o la religiosità c’entravano ben poco con vicende e abusi personali, per quanto gravi. Ma considerare l’associazione una “setta”, demonizzandola come se le violenze sessuali di un singolo fossero, in qualche modo, connaturate ai valori associativi o alle dottrine del gruppo, o addirittura tipiche delle “sette” in genere, appare davvero una torbida forzatura.

Nel marzo 2018 il vocabolario mediatico della denigrazione religiosa recupera un termine già usato in passato, ma rispolverandone i contenuti: la “psicosetta”. Le indagini della polizia su un imprenditore marchigiano, da anni attivo nel settore dell’alimentazione macrobiotica, accusato di “riduzione in schiavitù”, sono prontamente riferite colorandole con espressioni come “setta”, “adepti”, “schiavi” (*Repubblica* 2018). Si manifestano, subito dopo l’apoteosi dell’indignazione “anti-psicosette”, alcune apposite associazioni “contro le psicosette” e per tutelare le “vittime di psicosette”. Manca nel gruppo qualsiasi

riferimento, anche minimo, a forme di religiosità o dottrina del trascendente, ma il repertorio linguistico usato nelle campagne di stampa è sempre il solito: “psicosetta” e “manipolazione delle persone” (Medde 2018). Il vertice della *fake news* è l'accostamento malizioso al termine “promessa di miracoli”: l'indagato, è vero, prometteva miracoli, ma quelli della dieta (e lo faceva da un trentennio), e non altri (attenzione, quindi, a dire “quel chirurgo fa miracoli!”). Il lessico utilizzato da pressoché tutti i giornali consultati (una ventina) è, inequivocabilmente, tale da suggerire nel lettore l'idea di una “setta”, con elementi religiosi o spirituali, in grado di manipolare menti deboli e immature.

Nel maggio 2018 si assiste a una nuova diffusione di *fake news* da manuale: un imprenditore, o ex imprenditore, è arrestato per una megatruffa, legata a fondi esteri, commessa nel periodo 2012–2014. Nel 2017, l'indagato (che, sia chiaro, se ha commesso reati va punito applicando la legge) era stato ordinato prete ortodosso in una Chiesa non canonica, e aveva fondato una piccola comunità (di tre persone) in Umbria. I titoli giornalistici sono esemplari, e parlano come di consueto di “setta religiosa”, “arcivescovo”, “congrega religiosa”, “adepti”, “chiesa scismatica” (*Rainews.it* 2018). Peccato che le operazioni finanziarie contestate risalgano almeno a tre anni prima della svolta religiosa dell'indagato, cioè a un periodo in cui era un semplice imprenditore senza interessi o attività religiose: all'epoca non c'era alcun gruppo, né Chiesa, né prete, né adepti.

Un altro caso clamoroso, perché prodotto da un canale televisivo del servizio pubblico (Rai3), ha suscitato nel 2018 una ridda di polemiche e di durissime critiche da parte di gruppi, sociologi e docenti, presentando in un contesto di sapienti e maliziosi accostamenti suggestionanti tradizioni religiose importanti come Damanhur, la Soka Gakkai o Scientology, stigmatizzate come “sette”, e affiancati nel servizio, con una certa spregiudicatezza e un notevole cinismo, ad altri fatti riprovevoli di singoli, che con i gruppi in sé e le dottrine professate non c'entrano assolutamente nulla. Un buon esempio di strumentalizzazione e discredito generalizzante dei nuovi movimenti religiosi o delle minoranze religiose è, come di consueto, riferito al perdurante e ossessivo uso del termine “sette religiose” (Magnani 2018). Alla trasmissione è seguito un approfondito e condivisibile commento critico (Di Marzio 2018). Le critiche si sono concentrate sull'evidente taglio denigratorio della trasmissione, e sull'animosità personale nei confronti delle “sette” mostrata dalla conduttrice. Il vero problema è che il diritto e la giurisprudenza, di fronte all'evoluzione brusca e così rapida delle *fake news*,

appaiono del tutto in ritardo e impreparati.

Ma il caso forse più clamoroso, conclusosi dopo sei anni, per il quale il termine “psicosetta”, oltre che “setta”, è stato utilizzato per una lunga campagna mediatica screditante, poi smentita da una sentenza che escludeva la pertinenza di questi lemmi, è certamente quello relativo al gruppo Arkeon. La comunità, attiva dal 1999 con basi originariamente collegate alle tecniche reiki e definita “di crescita personale” e di “sviluppo e conoscenza personale”, presentata come aconfessionale, era stata fondata da Vito Carlo Moccia sulla base di seminari da lui tenuti a partire dal 1989. È stata oggetto di una indagine da parte della Procura di Bari, conclusa nel 2008 con il rinvio a giudizio del fondatore e di dieci membri. Durante e dopo l’indagine giudiziaria gli imputati si sono trovati al centro di una virulenta campagna di stampa, con evidenti accostamenti suggestionanti di tipo manipolatorio, ben al di là del normale diritto di cronaca.

Arkeon non intendeva proporsi come un movimento religioso o spirituale separato da altri. Sacerdoti cattolici, come il popolare volto televisivo padre Raniero Cantalamessa, si erano occupati, con toni tutt’altro che critici, del gruppo e delle sue attività. Eppure, i principali organi di informazione hanno giocato sullo stereotipo della “setta” fin dai primi servizi sull’inchiesta di Bari. “La grande truffa della psico-setta”, “Le truffe della setta”, “I preti nella psico-setta”, “La manipolazione mistica”, “Sette: il racconto-choc di una vittima di Arkeon”, “Erano premurosi, poi mi hanno stuprata”, “Arkeon: mio marito succube della setta”, e così via. Una meticolosa elencazione è presente in rete (“Il caso Arkeon” 2018). I giudici ipotizzarono una pletora di reati addirittura enciclopedica: truffa, violenza privata, maltrattamenti, stupro, procurato stato di incapacità, calunnia. L’unica condanna rimasta in piedi contro Vito Moccia, dopo cinque anni di accuse infondate, è quella dell’abuso di professione di psicologo. Lo stesso Tribunale di Bari, nella sentenza di primo grado, ha scritto:

L’esito di questo giudizio ha sconfessato la sussistenza della principale e più grave delle accuse, costituita dall’essere Arkeon una “psico-setta”, ha portato ad escludere la sussistenza di uno stato di incapacità di intendere e volere per i partecipanti a qualsiasi tipo di seminario e di tecniche manipolatorie della mente, nonché di violenze di ogni genere poste in essere nei confronti di minori. In questo giudizio non vi è stata contestazione di reati fiscali ed è emerso che i costi dei seminari erano fissi e noti ai partecipanti. Il processo ha portato ad escludere la sussistenza dell’aggravante dell’aver indotto nei partecipanti il timore di un pericolo immaginario, come cagione giustificativa degli esborsi economici, nonché di quella del danno di rilevante entità e da questo è conseguita la ritenuta

improcedibilità dei reati di truffa, con riferimento ai quali non era stata sporta alcuna querela da parte delle vittime (Tribunale di Bari 2012).

Vale la pena, in questo sintetico contributo descrittivo della “diffamazione religiosa” in Italia, descrivere sommariamente anche il fenomeno del florilegio di gruppi “anti-sette” o di “difesa di vittime delle sette”, proliferato nel nostro Paese specialmente nell’ultimo decennio. Finché a parlare di “sette distruttive”, che rappresenterebbero “una vera emergenza sociale ed educativa” e “un fenomeno sempre più pericoloso”, o a fare opera di discriminazione e di allarmismo, sono militanti apertamente atei o agnostici non c’è poi troppo da stupirsi: molti di costoro vorrebbero eliminare, radicalmente, l’influenza di tutte le religioni. E forse le religioni stesse. Ma se lo fanno gruppi ed esponenti cattolici, che dovrebbero essere ben consci della gravità della persecuzione religiosa e del discredito verso i culti minoritari, c’è da rabbrivire. Istigare all’odio verso i nuovi movimenti religiosi o le religioni minoritarie, o associarle per principio a reati o a manipolazioni, da parte di esponenti cattolici, non sembra certo conforme all’insegnamento degli ultimi Pontefici, che hanno chiesto perdono per un atteggiamento passato di uomini di Chiesa non sempre rispettoso dei principi della libertà religiosa.

Che fare?

Come reagire? Qualche passo importante per contrastare la “diffamazione religiosa” potrebbe derivare dalla valorizzazione della normativa europea contro l’*hate speech* (linguaggio o discorso di odio). Assai spesso i post su Facebook, gli articoli di giornale o le dichiarazioni rese in televisione o sui loro blog dagli esponenti “anti-sette” assumono proprio le caratteristiche di quello che nella normativa europea ed internazionale viene da tempo classificato come *hate speech*. Per la raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa del 30 ottobre 1997, nell’espressione *hate speech* si intendono raccogliere

tutte quelle forme di espressione che diffondano, incoraggino, promuovano o giustifichino il disprezzo razziale, la xenofobia, l’antisemitismo o altre forme di odio fondate sull’intolleranza, fra cui l’intolleranza espressa mediante un nazionalismo aggressivo e l’etnocentrismo, la discriminazione e l’ostilità nei confronti delle minoranze, dei migranti e delle persone di origine straniera (Council of Europe 1997).

Nel gennaio 2003 a Strasburgo ha visto poi la luce la Convenzione di Budapest

sulla criminalità informatica: con questa, gli Stati aderenti si obbligavano ad adottare sanzioni penali per punire la diffusione di materiale razzista e xenofobo attraverso i sistemi informatici, fra cui minacce e insulti, nonché la negazione, la minimizzazione, l'approvazione o la giustificazione di crimini di genocidio o di crimini contro l'umanità.

La Convenzione, cui l'Italia ha aderito, afferma chiaramente che ogni firmatario ha il dovere di

adottare provvedimenti legislativi e di altro genere al fine di qualificare come illeciti di natura criminale (secondo i rispettivi ordinamenti), laddove commessi deliberatamente e senza giusta causa, le seguenti condotte: (...) insultare pubblicamente, per mezzo di un sistema computerizzato, altre persone a causa della loro appartenenza ad un gruppo che si distingue per razza, colore, discendenza od origine etnica o nazionale, o per religione (...); oppure un gruppo di persone che si distingue per una qualunque di queste stesse caratteristiche.

Occorre evidenziare che nel diritto internazionale il divieto di ingiusta discriminazione è un principio giuridicamente vincolante, sancito dall'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali, secondo cui

è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

E nelle "convinzioni personali" rientrano sicuramente tutte le opinioni e appartenenze, anche quelle maldestramente bollate, a fini discriminatori come "pseudo-religioni" o "sette".

Il Parlamento Europeo, con una risoluzione approvata il 14 marzo 2013, ha evidenziato l'esigenza di una revisione del precedente quadro normativo comunitario, in modo da includervi espressamente anche le manifestazioni di intolleranza religiosa (Parlamento Europeo 2013).

Come si vede, gli strumenti giuridico-normativi sovranazionali per fronteggiare e punire chi diffonde odio, intolleranza e discriminazione antireligiosa, ci sono, e sono ben chiari. Il problema è la scarsa, scarsissima volontà di applicarli.

Anche l'ordinamento italiano offre un complesso di strumenti penali antidiscriminatori ricco e variegato contro *fake news* e seminatori di odio e

intolleranza verso i movimenti religiosi nuovi o minoritari.

Se la notizia falsa pubblicata in rete è diffamatoria, non è difficile comprendere come a carico dell'autore della “bufala” potrebbe e dovrebbe ritenersi configurabile il reato di diffamazione aggravata di cui all'art. 595, comma terzo, c.p., che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni. Qual è la conseguenza giuridica per tutti coloro che hanno contribuito alla diffusione della notizia, per esempio condividendola su Youtube o Facebook? Qui si apre uno scenario di interrogativi diversi e per molti versi grotteschi. Nel caso ci si limiti alla semplice condivisione, non si commette, secondo l'opinione prevalente dei giuristi italiani, alcun illecito a meno che non sia provata la consapevolezza, all'atto della condivisione, del carattere falso della notizia. Diversamente, ove il soggetto non si sia limitato a condividere la notizia, ma abbia anche aggiunto un commento denigratorio o un ulteriore “carico lesivo” addizionale nei confronti della persona o del gruppo oggetto del testo o del video, dovrebbe integrarsi il reato di diffamazione, a meno che il soggetto si sia limitato a esprimere una propria opinione sulla base di una notizia che appariva verosimile, anche se poi si è rivelata falsa (con i consueti canoni applicativi della cosiddetta “verità putativa”). Assai complicato è però ottenere una sentenza, anche in relazione alle note difficoltà di individuare il foro competente a giudicare reati commessi in rete.

Ove la “bufala” abbia avuto invece l'effetto di suscitare allarme “presso l'autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio”, il reato astrattamente configurabile è quello di “procurato allarme”, individuato dall'art. 658 c.p., che è punito “con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 10 a euro 516” (importi davvero risibili, poco più che un'infrazione stradale minore).

Diversamente, in molti casi si potrebbe configurare il reato contravvenzionale di abuso della credulità popolare, punito dall'art. 661 c.p. con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 5 mila a 15 mila euro, “se dal fatto può derivare un turbamento dell'ordine pubblico” (reato di pericolo astratto). Si noti che queste fattispecie sono oggetto di una tendenza alla depenalizzazione, e sono in ogni caso sostituibili con la cosiddetta “conversione” in pena pecuniaria. Sul piano della effettiva deterrenza, e della efficacia intimidatoria, nonché della rilevanza statistica, siamo quindi provvisti solo in teoria di vere risposte penali, in grado di esercitare un freno reale al fenomeno, la cui effettività risulta affievolita.

Qualche tentativo di riforma, e di introduzione di una disciplina più specifica e rigorosa, per la verità, nelle ultime legislature c'è stato. La senatrice Adele

Gambaro, nella passata XVII Legislatura, aveva proposto un disegno di legge recante “Disposizioni per prevenire la manipolazione dell’informazione online, garantire la trasparenza sul web e incentivare l’alfabetizzazione mediatica”.

Il testo proponeva alcune modifiche al codice penale, introducendo due nuove fattispecie:

– l’art. 656-bis, che punisce con l’ammenda fino a 5 mila euro, chi pubblici o diffonda notizie false, esagerate o tendenziose che riguardino dati e fatti infondati o non veri sui social che non siano espressione di giornalismo online;

– l’art. 265-bis in forza del quale si prevede la reclusione non inferiore a 12 mesi e l’ammenda fino a 5 mila euro per chiunque diffonda o comunichi voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o per chiunque svolga comunque un’attività tale da recare nocumento agli interessi pubblici.

Chi, diffondendo “bufale” su Internet, incorra anche nel reato di diffamazione potrà essere costretto a pagare quindi una somma a titolo di riparazione al cittadino offeso. L’importo di tale somma aggiuntiva è determinato in base sia alla gravità della diffamazione sia al grado di diffusione della notizia.

Parte dell’opinione pubblica, con molti giuristi, si è mostrata perplessa o contraria alla idea di riforma della senatrice Gambaro, intravedendo nella proposta legislativa derive autoritarie che potrebbero disincentivare anche la condivisione di notizie vere e determinare un sacrificio eccessivo in termini di condivisione delle idee e della libertà di espressione.

Il dibattito è appassionante e acceso. Forse, tra un intervento assente o troppo lieve e uno troppo autoritario-repressivo, occorrerebbe trovare una via di mezzo equilibrata, che cerchi la soluzione in campagne educative sul corretto e proficuo utilizzo della Rete e rafforzi il rigore deontologico degli operatori professionali dell’informazione prevedendo interventi repressivi penali, seri ed incisivi, allorché vengano a essere lesi diritti e libertà fondamentali, che ogni Stato democratico ha il dovere di fare rispettare, specie per la tutela della libertà religiosa e di culto. Una legge è urgente, non deve colpire la libertà di espressione, ma punire severamente le *fake news* denigratorie e inutilmente aggressive e stigmatizzanti, vera mina sempre innescata contro la libertà religiosa.

Sarebbero molti gli altri casi, anche recenti e recentissimi, da segnalare e stigmatizzare, ma basti osservare che il comune denominatore è sempre lo stesso:

associare un’idea o alludere a una forma religiosa, esoterica, spirituale, legandola a fatti, etichette ed episodi che, sovente, non c’entrano nulla, è uno sport mediatico sempre più diffuso, attrae maggiormente il lettore, e i giornalisti non hanno finora ritenuto in alcun modo di autolimitarsi, con qualche regola o codice di autodeterminazione deontologica su questi temi, per prevenire ed evitare *fake news* e coloriture che, oltre a stravolgere la realtà, creano una pericolosa minaccia alla libertà religiosa dei singoli e dei gruppi. La reazione alla crisi dei giornali, la progressiva riduzione delle vendite in edicola, l’anarchia dell’informazione web, con migliaia di testate e blog incontrollati e incontrollabili, fanno il resto. Occorre “arpionare” l’attenzione e l’occhio, e il sacro e la religione aiutano. Peccato che la tendenza sia fortemente negativa e gravemente nociva della verità, della reputazione e dei diritti di chi crede.

È ora di dire basta e intervenire. Anche sensibilizzando, in misura crescente e con forme magari inedite e più incisive, i gruppi religiosi diffamati e discriminati ad avvalersi di tutti gli strumenti offerti dal diritto italiano e internazionale per punire chi, con il pretesto di combattere manipolazioni immaginarie, è il vero manipolatore della realtà oggettiva. Screditare appartenenze, identità e valori ferisce l’onore e le sensibilità e danneggia sovente chi, in buona fede, professa convinzioni che ritiene basilari per la propria vita, il senso stesso dell’esistenza ed il proprio sistema di relazioni. Oltre a compromettere l’esercizio autentico di quella libertà religiosa che le Costituzioni moderne, e quella italiana del 1948 ne è uno degli esempi migliori, considerano patrimonio irrinunciabile e intangibile della dignità della persona umana.

Riferimenti

Baubérot, Jean. 2006. *L’intégrisme républicain contre la laïcité*. Éditions de l’Aube, La Tour d’Aigle.

Becker, Howard Saul. 1963. *Outsiders. Studies in the Sociology of Deviance*. The Free Press, New York, e Collier-Macmillan, Londra.

Corte di Cassazione. 1984. Sez. I civ., 18 ottobre, n. 5259.

Corte di Cassazione. 2006. Sez. fer. pen., 8 agosto, n. 29453.

Corte di Cassazione. 2009. Sez. V pen., 9 aprile, n. 26531.

Corte di Cassazione. 2011. Sez. V pen., 1 febbraio, n. 3674.

- Corte di Cassazione 2012. Sez. III civ., 8 maggio, n. 6902.
- Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. 2005. *Paturel c. France*, 22 dicembre. Visitato il 9 agosto 2018. [https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:\[%22paturel%22\],%22documentcollectionid%22:\[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22paturel%22],%22documentcollectionid%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22]}).
- Council of Europe Committee of Ministers. 1997. “Recommendation No. R (97) 20 of the Committee of Ministers to Member States on ‘Hate Speech’”. 30 ottobre. Visitato il 9 agosto 2018. <https://rm.coe.int/1680505d5b>.
- Desplan, Fabrice. 2016. “Diffamazione religiosa, stigmatizzazione e norme sociali. Quando il diritto europeo riconosce la complessità sociale”. *Coscienza e libertà* 52:166-173.
- Di Marzio, Raffaella. 2012. “La cultofobia. Un caso emblematico di produzione della devianza”. In Luigi Berzano (a cura di), *Credere è reato? Libertà religiosa nello Stato laico e nella società aperta*, Messaggero, Padova, 261-275.
- Di Marzio, Raffaella. 2018. “A proposito della trasmissione ‘Preso Diretta – Io ci credo’ trasmessa su Rai 3 il 24 febbraio 2018”. *Lirec.net*, 4 marzo. Visitato il 9 agosto 2018. <https://lirec.net/comunicati/2018/3/4/a-proposito-della-trasmissione-presato-diretta-io-ci-credo-trasmessa-su-rai-3-il-24-febbraio-2018>.
- Gangi, Mattia S. 2017. “Ragazzini abusati in una setta religiosa: arrestati ‘santone’ e tre donne”. *CataniaToday*, 3 agosto. Visitato il 9 agosto 2018. <http://www.cataniatoday.it/cronaca/ragazzine-abusate-setta-religiosa-02-agosto-2017.html>.
- Goffman, Erving. 1963. *Stigma*. Penguin, Londra.
- “Il Caso Arkeon”. 2018. “Il caso Arkeon: la vicenda mediatica”. *Ilcasoarkeon.wordpress.com*. Visitato il 9 agosto 2018. <https://ilcasoarkeon.wordpress.com>.
- Kilbourne, Brock K., e James T. Richardson. 1986. “Cultphobia.” *Thought* 61(241):258-266.
- LaSicilia.it*. 2018. “Inchiesta 12 apostoli: Cassazione annulla ordine di arresto per Pietro Capuana” 7 febbraio. Visitato il 9 agosto 2018. <https://www.lasicilia.it/news/catania/138717/inchiesta-12-apostoli-cassazione-annulla-ordine-di-arresto-per-pietro-capuana.html>.
- Magnani, Niccolò. 2018. “La fede e le sette religiose. L’inchiesta di Preso Diretta tra magia e falsi miti ma l’amore di Dio è unico”. *Il Sussidiario.net*, 24 febbraio. Visitato il 9 agosto 2018. <http://www.ilsussidiario.net/News/Cronaca/2018/2/24/LA-FEDE-E-LE-SETTE-RELIGIOSE-L-inchiesta-di-PresoDiretta-tra-magia-e-falsi-miti-ma-l->

- amore-di-Dio-e-unico/808415.
- Medde, Paola. 2018. “Psico-setta macrobiotica: cosa rende possibile la manipolazione delle persone”. *Il Fatto Quotidiano*, 14 marzo. Visitato il 9 agosto 2018. <https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/03/17/psico-setta-macrobiotica-cosa-rende-possibile-la-manipolazione-delle-persone/4232854>.
- Parlamento Europeo. 2013. “Risoluzione sul rafforzamento della lotta contro il razzismo, la xenofobia e i reati generati dall’odio”. 14 marzo. Visitato il 10 agosto 2018. <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0090+0+DOC+XML+V0//IT>.
- Rainews.it*. 2018. “Organista, vescovo e broker: sequestri e misure cautelari per truffa e riciclaggio”. 25 maggio. Visitato il 9 agosto 2018. <http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/truffa-riciclaggio-fiamme-gialle-organista-vescovo-52157a76-457c-42ff-a1e2-474ca96144e8.html>.
- Repubblica*. 2018. “Smantellata psico-setta macrobiotica: gli adepti erano schiavi”. *Repubblica*, edizione locale di Bologna, 14 marzo. Visitato il 9 agosto 2018. http://bologna.repubblica.it/cronaca/2018/03/14/news/smantellata_setta_macrobiotica_gli_adepti_erano_schiavi-191235660.
- Tribunale di Bari. 2012. *Moccia et al.* Sentenza 16 febbraio, RG 64405/06.
- Urbani, Gloria. 2013. “Diritto di cronaca: i limiti di verità, continenza e pertinenza”. *Altalex*, 8 gennaio. Visitato il 9 agosto 2018. <http://www.altalex.com/documents/news/2013/01/08/diritto-di-cronaca-i-limiti-di-verita-continenza-e-pertinenza>.
- Willaime, Jean Paul. 1999. “Les définitions sociologiques de la secte”. In Francis Messner (a cura di), *Les sectes et le droit en France*, PUF, Parigi, 21-46.